

COMUNE DI MONCHIERO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

DENOMINAZIONE NATURA GIURIDICA DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

CRITERI ISPIRATORI

01. LO STATUTO SI ISPIRA, QUALE TERMINE DI RIFERIMENTO, ALLA TRADIZIONE STORICO-POLITICA DELLE AUTONOMIE COMUNALI, TENENDO ALTRESI' CONTO DELLE PECULIARITA' CULTURALI, DELLA SPECIFICITA' GEOGRAFICA, SOCIALE ED ECONOMICA DEL COMUNE DI MONCHIERO.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO, E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

TERRITORIO, SEDE COMUNALE E STEMMA

01. IL COMUNE DI MONCHIERO E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' RESIDENTE NELLA PARTE DI SUOLO COMUNALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO DI STATISTICA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, CHE SONO STORICAMENTE IN USO, NONCHE' RICONOSCIUTI, NELLE FORME DI

LEGGE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 05

RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

01. IL COMUNE - AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE - SI ADOPERA PER PROMUOVERE CON I COMUNI VICINIORI FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA GESTIONE, IN MODO COORDINATO, DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. NEL RISPETTO DELLA DIMENSIONE DEI PROBLEMI E DEI RISPETTIVI INTERESSI, IL COMUNE SI IMPEGNA AD OPERARE, IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI, CON LA PROVINCIA, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI ATTRIBUITI A QUESTA ULTIMA DALL'ORDINAMENTO ALLE AUTONOMIE LOCALI.

03. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, CURA L'ADOZIONE DI STRUMENTI CHE GLI CONSENTANO DI FRUIRE DEI DATI E DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA CHE LA PROVINCIA MEDESIMA PONE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI E PARTECIPA ATTIVAMENTE CON PROPRIE PROPOSTE E CON IL PROPRIO CONCORSO NELLE FORME DI LEGGE - ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELL DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI IN GENERE CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA QUESTI DELEGATO RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI DEL COMUNE

ART. 07

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO, DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO TIENE LA SUA PRIMA SEDUTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CON AVVISI DA NOTIFICARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. L'ADUNANZA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. NELLA PRIMA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROVVEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 09

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, FUORI DEL CASO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 08 , COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO, SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO, AL QUALE SI FA RINVIO.

ART. 10

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE, SI DEBONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI.

03. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE ISTITUITE DA CONSIGLIO COMUNALE.

04. POSSONO PARTECIPARE, SE RICHIESTI, ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI ANCHE ESPERTI ESTERNI ED IL REVISORE DEI CONTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINERA' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 11

RAPPORTI CON LA GIUNTA - DIRETTIVE GENERALI - AUDIZIONI

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE,

LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. IL CONSIGLIO, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , PUO' DISCUTERE ED APPROVARE DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI SULL'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA.

03. DEL PARI, PUO' PREVEDERE SISTEMI DI AUDIZIONE E DI INCONTRO CON GIUNTA, SINDACO O SINGOLI ASSESSORI PER LA DISCUSSIONE E L'ESAME DI SPECIFICI PROBLEMI, NONCHE' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO O CONFERITA ALLA GIUNTA MEDESIMA DALL' ARTT. 35 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

CAPO 03

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO ALLE SEDUTE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, ININTERROTTAMENTE, PER UN PERIODO NON INFERIORE A 365 GIORNI, SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE PER ISCRITTO ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DECADENZA.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI AD ESSI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SI FA' RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, AI FINI DELLA MERA COMUNICAZIONE.
02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI, DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE E DIVENTANO IRREVOCABILI DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. SI HA PER ANZIANO, FRA GLI ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTO INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA A CUI APPARTIENE.
02. A PARITA' DI VOTI SI HA PER ANZIANO IL CONSIGLIERE DI MAGGIORE ETA' ED

IN CASO DI ULTERIORE PARITA' PER SORTEGGIO.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

CAPO 04

LA GIUNTA

ART. 18

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI, COMUNQUE NON PIU' DI QUATTRO.

02. DI QUESTI ,UNO PUO' ESSERE UN CITTADINO DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE VIGENTI LEGGI.

03. L' ASSESSORE ELETTO IN BASE AL COMMA PRECEDENTE PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SENZA, PERO', IL DIRITTO AL VOTO.

ART. 19

L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO - SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE - SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DA CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DELLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B), N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

07. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

08. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

09. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA ASCENDENTI O DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 20

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA ELEZIONE DEL SINDACO DELLA GIUNTA, NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

02. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, DEBONO ESSERE INDICATI GLI OBIETTIVI SCELTI TRA QUELLI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E, IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE, EVIDENZIARNE LA PRIORITA'.

03. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, REGOLARMENTE PRESENTATI, GLI STESSI VENGONO DISCUSSI IN ORDINE DI PRESENTAZIONE LA VOTAZIONE AVVIENE DOPO LA DISCUSSIONE DI TUTTI I DOCUMENTI PROGRAMMATICI.

ART. 21

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO A RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE LA GIUNTA INCARICA IL SINDACO ALTRO ASSESSORE DI ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 23

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIERE ANZIANO ED AL SEGRETARIO COMUNALE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
03. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
04. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL PREFETTO.
05. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 24

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DOPO LA NOTIFICAZIONE ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 25

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL' INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 34 DELLA 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 26

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA - REGOLAMENTO

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA INFORMALMENTE DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E STABILISCE L' ORDINE DEL GIORNO, TENENDO CONTO DELLE PROPOSTE FORMULATE DAI SINGOLI ASSESSORI.

03. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. IL VOTO E' PALESE SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. L' EVENTUALE VOTAZIONE SEGRETA DOVRA' RISULTARE DAL VERBALE.

07. LA GIUNTA ADOTTA UN REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

08. LA GIUNTA E' L' ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

09. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI

ORGANI BUROCRATICI.

10. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

11. LA RELAZIONE - REDATTA IN FORMA SINTETICA E PUNTUALE - DEVE PORRE IN RISALTO IN PARTICOLARE, LE MODALITA' CON CUI E' STATA DATA ATTUAZIONE, CASO PER CASO, AGLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE DETTATI DAL CONSIGLIO.

12. LA GIUNTA SVOLGE INOLTRE ATTIVITA' PROPOSITIVA, E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

13. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI - OVE ISTITUITE - I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, LE UNIONI, I CONSORZI L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE.

14. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

15. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DA FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 27**DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA**

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO ED ALLO STORNO DI FONDI ESCLUSO I PRELIEVI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 28

DELEGATI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE E ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

CAPO 05

IL SINDACO

ART. 29

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PROMUOVENDO E COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

- INDICE I REFERENDUM COMUNALI (SE ISTITUITI);

- SOVRINTENDE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

- PROVVEDE ALL' OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

- RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

- PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

- PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE

O CONVENUTO CON L' AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA. PROMUOVE DAVANTI

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

- CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE, CHE QUESTI ULTIMI INTENDONO RILASCIARE;
- RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE; GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLE COMPETENZE DEL COMUNE;
- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- B) ACQUISISCE, DIRETTAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- C) PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO I CONSORZI, LE AZIENDE SPECIALI LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI SERVIZI, CONSORZI ED AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- F) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEL TERMINE DI GIORNI VENTI DAL PROTOCOLLO DELLA RICHIESTA. IN TALI CASI, E' DATA FACOLTA' AL SINDACO DI INSERIRE ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;
- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIPENDENTI COMUNALI;
- NELLE CERIMONIE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL SOSTITUTO O

DELEGATO DEL SINDACO USERA' IL DISTINTIVO PREVISTO DALL'
ARTT. 29 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 33

VICE SINDACO - ASSESSORE ANZIANO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE ANZIANO. TALE FUNZIONE LA ESERCITA CHI, NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE INDICATO NEL SECONDO POSTO DELLA LISTA, DOPO IL SINDACO.
02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 34

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE PREDETTE ORDINANZE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U.L.C.P. N. 383/1933 E DELLA LEGGE N. 689/1981 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI SITUAZIONI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SE L'ORDINANZA, ADOTTATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 35

SINDACO - UFFICIALE DI GOVERNO

01. LE COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO SONO STABILITE DALLA NORMATIVA STATALE TEMPO PER TEMPO VIGENTE.

TITOLO 03

UFFICI E PERSONALE

ART. 36

PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
 - A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGRAMMI E PROGETTI-OBIETTIVO;
 - B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - C) ANALISI DELLA PRODUTTIVITA', DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL

GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 37

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E DI INDIRIZZO E

CONTROLLO FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AD INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE:

A) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E SUI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

B) PREDISPONE PROGRAMMI D'ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

C) ASSISTE IL SINDACO OD ASSESSORE DELEGATO NELLE GARE D'APPALTO;

D) ORGANIZZA IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

E) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE;

F) PROVVEDE AL ROGITO DI CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, QUANDO IL COMUNE STESSO E' RAPPRESENTATO DAL SINDACO O DA ASSESSORE ALL'UOPO DELEGATO E CURA GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

ART. 39

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE FORMULA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E RISPONDE DEI PARERI ESPRESSI.
02. PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE.

ART. 40

ATTRIBUZIONE DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI.
02. ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA.
02. PRENDE ALTRESI' PARTE ALLE COMMISSIONI, CON AMPIA FACOLTA' DI DELEGA E/O ASSISTENZA DEL PERSONALE O DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI STESSE.
03. CURA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CUI PRENDE PARTE. TRASMETTE AI CAPIGRUPPO LE COPIE DELLE DELIBERAZIONI PER IL CONTROLLO PREVISTE DALLA LEGGE.
04. RICEVE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ED INVIA, D'UFFICIO, QUELLE DEL CONSIGLIO.
05. PRESIEDE DIRETTAMENTE O DELEGANDO APPOSITO INCARICATO, L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI DEI REFERENDUM.
06. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO.
07. ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 42

PERSONALE

01. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE E DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.
02. TROVA APPLICAZIONE LA DINAMICA DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 43

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL "REGOLAMENTO ORGANICO".

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA:

- RECEPISCE SEMPRE LE NORME CONTRATTUALI DEL COMPATTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI;

- REGOLAMENTA LE RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO;

- DISCIPLINA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE, LA DOTAZIONE ORGANICA, LE MODALITA' DI ASSUNZIONE;

- PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, STABILENDO LA DURATA DELLE STESSE, I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 44

DEFINIZIONE

01. QUALUNQUE ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE LOCALE VA CONSIDERATA SERVIZIO PUBBLICO.

02. IN PARTICOLARE TALE RIFERIMENTO E' RIVOLTO A:

- PRODUZIONE DI BENI;

- ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI;

- PROMOZIONE E SVILUPPO CIVILE;

- PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO.

ART. 45

FORME DI GESTIONE

01. I SERVIZI PUBBLICI, A SECONDA DELLA NATURA E DELLA DIMENSIONE DEGLI STESSI POSSONO ESSERE GESTITI:

- IN ECONOMIA;

- IN CONCESSIONE A TERZI;

- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

- ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE;

- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI.

02. RESTANO, PERALTRO, UTILIZZABILI SISTEMI QUALI L'APPALTO, L'AFFIDAMENTO, IL FINANZIAMENTO, LA DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA O ALTRE FORME SOCIETARIE OLTRE QUELLE PER AZIONI.

03. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE VERRA' FATTA DAL CONSIGLIO, CHE PROVVEDERA', ALTRESI', A REGOLAMENTARLE.

ART. 46

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 47

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 48

FINANZA LOCALE - REVISIONE DEL CONTO - CONTROLLO DI GESTIONE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

04. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

05. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGI IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

06. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COLLABORAZIONE DEL REVISORE CON IL CONSIGLIO E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

07. CON LO STESSO REGOLAMENTO E' DISCIPLINATO IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.

TITOLO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 49

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDERA' SU ISTANZA DEI GRUPPI INTERESSATI ALL'EVENTUALE RICONOSCIMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CON FORMA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLE MEDESIME ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE POTRA' EROGARE CONTRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PREDISPOSTO IN BASE ALLA LEGGE N. 241/1990 .

ART. 50

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DEI LAVORATORI, DELLE FORZE SOCIALI E DI ALTRI ORGANISMI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.
02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA CHE NE FANNO ESPLICITA MENZIONE NELLE INERENTI DELIBERAZIONI.
04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

ART. 51

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.
02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.
03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO.

ART. 52

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI LORO COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA COMUNALE NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE E DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.
02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DA CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA, CHE PROVVEDONO A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO SESSANTA GIORNI.
03. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMUNI LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' ELETTORI.
04. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM.
05. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

ART. 53

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO FORME DI INCENTIVAZIONE L'ACCESSO

AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI NONCHE' DI COOPERAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 25% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

06. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

07. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 55

DIRITTO D'ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E

PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE, NONCHE' QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 07

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 56

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 40% DEL CORPO ELETTORALE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO, ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 57

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI;

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATI DA SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 58

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.